



COMUNE DI BARONE CANAVESE
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 08/04/2011

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE:
MODIFICAZIONI.

L'anno duemilaundici addì otto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BOGETTI Sergio Gregorio - Sindaco	Sì
BERTINATO ALESSIO - Assessore	Sì
MASSARA LUCIANA - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO EZIO ANTONIO LUIGI - Assessore	Sì
ROSA DANIELE - Consigliere	Sì
VIGLIOCCO GIOVANNI MATTIA - Vice Sindaco	Sì
CHIARO RENATO - Consigliere	Sì
DEFILIPPI ALBINO - Assessore	Sì
GAMERRO GIANCARLO - Consigliere	Sì
GRIBALDO Gianpiero - Consigliere	Sì
STRINGHINI FABRIZIO - Consigliere	Sì
DEMATTEIS FAUSTO - Consigliere	Sì
FROLA FERRUCCIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Ezio IVALDI.

Il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor BOGETTI Sergio Gregorio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2006 e integrato con il Piano per il colore con successiva deliberazione consiliare n. 23 del 9/7/2008;

Vista la D.C.C. n. 12 del 26.04.2010 di approvazione delle modificazioni in materia di misurazione delle distanze dalle costruzioni;

Vista la D.C.C. n. 12 dell'8.04.2011 di approvazione della 6° Variante Parziale al PRGI del Comune con la quale sono stati modificati, tra le altre cose, i materiali previsti per i serramenti nel centro abitato;

Ritenuto necessario ed opportuno uniformare il Regolamento Edilizio a quanto previsto dalle N.T.A. del PRGI comunale e pertanto sostituire il comma 2 dell'art. 32 (Inserimento ambientale delle costruzioni)

"I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

Nelle aree di antica formazione è vietato:

- o snaturare l'impianto architettonico e strutturale sia degli edifici residenziali sia dei volumi rurali;*
- o realizzare balconi e scale esterne in cemento armato e chiudere i ballatoi inserendoli nel corpo di fabbrica;*
- o usare lattoneria diversa dal rame;*
- o realizzare recinzioni permanenti nei cortili comuni negli edifici a corte, salvo accordo tra tutte le parti interessate e previa specifica autorizzazione comunale;*
- o utilizzare nei serramenti materiali diversi dal legno e per i sistemi di oscuramento adottare soluzioni diverse da scuri e "gelosie";*
- o posizionare sul lato della via, ancorché pubblica, insegne, lampioni e quant'altro non sia intonato alla sobrietà del contesto e comunque preventivamente autorizzato;*
- o realizzare solai di copertura diversi dal legno con manto in coppi o laterizio curvo; è consentito la realizzazione di solai di copertura latero cementizi purché con passafuori in legno e manti di copertura in coppi o laterizio curvo.*

E' inoltre obbligatorio mantenere la tipologia a schiera o a corte salvo motivata richiesta che la Commissione Edilizia valuterà nel rispetto dell'armonico inserimento nel contesto in rapporto al fronte stradale.

Nelle aree agricole e produttive si richiede che gli edifici destinati alle attività connesse all'utilizzazione dei fondi utilizzino materiali tali da mitigare l'impatto paesaggistico. Si ritiene ammissibile, per la realizzazione dei fabbricati di grandi dimensioni, l'impiego di strutture in cemento armato precompresso purché la proposta progettuale sia accompagnata da una dettagliata relazione di mitigazione ambientale".

con il seguente:

“I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

Nelle aree di antica formazione è vietato:

- o snaturare l'impianto architettonico e strutturale sia degli edifici residenziali sia dei volumi rurali;*
- o realizzare balconi in cemento armato, ad eccezione dei casi di completamento di balconi già esistenti di spessore sottile, e chiudere i ballatoi inserendoli nel corpo di fabbrica;*
- o usare lattoneria diversa dal rame;*
- o realizzare recinzioni permanenti nei cortili comuni negli edifici a corte, salvo accordo tra tutte le parti interessate e previa specifica autorizzazione comunale;*
- o utilizzare sistemi di oscuramento diversi da “gelosie” (persiane) ad anta battente o a scorrere;*
- o posizionare sul lato della via, ancorché pubblica, insegne, lampioni e quant'altro non sia intonato alla sobrietà del contesto e comunque preventivamente autorizzato;*
- o realizzare solai di copertura diversi dal legno con manto in coppi o monocoppo; è consentito la realizzazione di solai di copertura latero cementizi purché con passafuori in legno e manti di copertura in coppi o monocoppo.*

Nelle aree di antica formazione i serramenti potranno essere in legno, alluminio, pvc o ferro purché di foggia tradizionale e con finitura superficiale tipo legno oppure smaltati nei colori opachi previsti per i serramenti dal Piano del Colore comunale. Fanno eccezione i complessi di interesse storico, artistico, ambientale per i quali potranno essere messi in opera esclusivamente serramenti in legno, sistemi di oscuramento (gelosie) in legno, cancelli e/o portoni in legno o ferro sempre nel rispetto del Piano del Colore comunale.

E' inoltre obbligatorio mantenere la tipologia a schiera o a corte salvo motivata richiesta che la Commissione Edilizia valuterà nel rispetto dell'armonico inserimento nel contesto in rapporto al fronte stradale.

Nelle aree agricole e produttive si richiede che gli edifici destinati alle attività connesse all'utilizzazione dei fondi utilizzino materiali tali da mitigare l'impatto paesaggistico. Si ritiene ammissibile, per la realizzazione dei fabbricati di grandi dimensioni, l'impiego di strutture in cemento armato precompresso purché la proposta progettuale sia accompagnata da una dettagliata relazione di mitigazione ambientale.”

Viste le Leggi Regionali 5 dicembre 1977, n. 56, 8 luglio 1999, n. 19 e 14 luglio 2009 n. 20 e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999, con la quale veniva approvato il Regolamento Edilizio Tipo ai sensi dell'art.3, comma 1, della L.R. 19/1999;

Visti lo Statuto comunale ed il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000, in particolare l'articolo 3, inerente la potestà regolamentare degli enti locali;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli n.ro 13, astenuti n.ro 0, contrari n.ro 0, su n.ro 13 presenti,

DELIBERA

1) di sostituire il comma 2 dell'art. 32 (Inserimento ambientale delle costruzioni)

"I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

Nelle aree di antica formazione è vietato:

- o snaturare l'impianto architettonico e strutturale sia degli edifici residenziali sia dei volumi rurali;*
- o realizzare balconi e scale esterne in cemento armato e chiudere i ballatoi inserendoli nel corpo di fabbrica;*
- o usare lattoneria diversa dal rame;*
- o realizzare recinzioni permanenti nei cortili comuni negli edifici a corte, salvo accordo tra tutte le parti interessate e previa specifica autorizzazione comunale;*
- o utilizzare nei serramenti materiali diversi dal legno e per i sistemi di oscuramento adottare soluzioni diverse da scuri e "gelosie";*
- o posizionare sul lato della via, ancorché pubblica, insegne, lampioni e quant'altro non sia intonato alla sobrietà del contesto e comunque preventivamente autorizzato;*
- o realizzare solai di copertura diversi dal legno con manto in coppi o laterizio curvo; è consentito la realizzazione di solai di copertura latero cementizi purché con passafuori in legno e manti di copertura in coppi o laterizio curvo.*

E' inoltre obbligatorio mantenere la tipologia a schiera o a corte salvo motivata richiesta che la Commissione Edilizia valuterà nel rispetto dell'armonico inserimento nel contesto in rapporto al fronte stradale.

Nelle aree agricole e produttive si richiede che gli edifici destinati alle attività connesse all'utilizzazione dei fondi utilizzino materiali tali da mitigare l'impatto paesaggistico. Si ritiene ammissibile, per la realizzazione dei fabbricati di grandi dimensioni, l'impiego di strutture in cemento armato precompresso purché la proposta progettuale sia accompagnata da una dettagliata relazione di mitigazione ambientale".

con il seguente:

"I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

Nelle aree di antica formazione è vietato:

- o *snaturare l'impianto architettonico e strutturale sia degli edifici residenziali sia dei volumi rurali;*
- o *realizzare balconi in cemento armato, ad eccezione dei casi di completamento di balconi già esistenti di spessore sottile, e chiudere i ballatoi inserendoli nel corpo di fabbrica;*
- o *usare lattoneria diversa dal rame;*
- o *realizzare recinzioni permanenti nei cortili comuni negli edifici a corte, salvo accordo tra tutte le parti interessate e previa specifica autorizzazione comunale;*
- o *utilizzare sistemi di oscuramento diversi da "gelosie" (persiane) ad anta battente o a scorrere;*
- o *posizionare sul lato della via, ancorché pubblica, insegne, lampioni e quant'altro non sia intonato alla sobrietà del contesto e comunque preventivamente autorizzato;*
- o *realizzare solai di copertura diversi dal legno con manto in coppi o monocoppo; è consentito la realizzazione di solai di copertura latero cementizi purché con passafuori in legno e manti di copertura in coppi o monocoppo.*

Nelle aree di antica formazione i serramenti potranno essere in legno, alluminio, pvc o ferro purché di foggia tradizionale e con finitura superficiale tipo legno oppure smaltati nei colori opachi previsti per i serramenti dal Piano del Colore comunale. Fanno eccezione i complessi di interesse storico, artistico, ambientale per i quali potranno essere messi in opera esclusivamente serramenti in legno, sistemi di oscuramento (gelosie) in legno, cancelli e/o portoni in legno o ferro sempre nel rispetto del Piano del Colore comunale.

E' inoltre obbligatorio mantenere la tipologia a schiera o a corte salvo motivata richiesta che la Commissione Edilizia valuterà nel rispetto dell'armonico inserimento nel contesto in rapporto al fronte stradale.

Nelle aree agricole e produttive si richiede che gli edifici destinati alle attività connesse all'utilizzazione dei fondi utilizzino materiali tali da mitigare l'impatto paesaggistico. Si ritiene ammissibile, per la realizzazione dei fabbricati di grandi dimensioni, l'impiego di strutture in cemento armato precompresso purché la proposta progettuale sia accompagnata da una dettagliata relazione di mitigazione ambientale."

2) di dare atto che le modifiche apportate con la presente al Regolamento Edilizio Comunale sono conformi al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte;

3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione Consiliare alla Giunta Regionale nonché la pubblicazione della stessa per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione così come disposto dall'art. 3 della L.R. 19 del 8 luglio 1999;

4) di dare atto che le modifiche al regolamento edilizio entreranno in vigore con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19 del 8.7.1999;

5) di individuare il responsabile per l'esecuzione della presente deliberazione nella persona del Responsabile del servizio tecnico.

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO DELEGATO